

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
SICILIA - SEZIONE DI CATANIA**

**RICORRE**

**MUNAFÒ Dr DOMENICO** , (c.f: XXXXXXXXXX) nella qualità di ex  
Vice Sindaco del Comune di Terme Vigliatore, elettivamente domiciliato in  
Catania presso la Segreteria del TAR mentre rappresentato e difeso dall'Avv  
Felice Recupero del Foro di Barcellona PG giusta procura a margine del  
presente atto

Mi/Ci rappresenti/no e  
difenda/no in ogni stato, fase  
e grado del presente  
procedimento, con ogni  
facoltà di legge, con  
promessa di rato e valido  
fino alla definizione, l'avv.to  
Felice Recupero presso il cui  
recapito eleggiamo domicilio.  
Dichiaro/riamo  
espressamente di aver preso  
visione dell'informativa resa  
ai sensi dell'art.13 del  
D.Lgs.196/2003 ed  
autorizzo/iamo il trattamento  
dei dati.  
f.to Munafò dr Domenico  
vera la firma  
f.to avv. Felice Recupero

**CONTRO**

**PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA** pro-tempore;

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** pro-tempore;

**MINISTRO DEGLI INTERNI** pro-tempore;;

**PREFETTURA DI MESSINA**, in persona del Prefetto pro-tempore;

tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale  
dello Stato in Catania;

**COMUNE DI TERME VIGLIATORE**, in persona della Commissione

**Straordinaria** pro-tempore rappresentata dai componenti Dr Pietro Ucci,

Prefetto, d.ssa Rosamaria Monea, Vice-Prefetto e d.ssa Carmela Petrolo,

Direttore Amministrativo Contabile, tutti elettivamente domiciliati presso

la Residenza Municipale in Terme Vigliatore via del Mare 69

**PER L'ANNULLAMENTO**

- della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione  
del 22/12/2005;
- del decreto del Presidente della Repubblica del 23/12/2005 di  
scioglimento del consiglio comunale di Terme Vigliatore e di

nomina di una commissione straordinaria, ai sensi dell'art 143 Dlvo 18/08/2000 n 267, pubblicato in G.U n 11 del 14/01/2006 e notificato al ricorrente in pari data al ricorrente;

- nonché di ogni altro atto preliminare, prodromico, consequenziale e/o comunque connesso direttamente o indirettamente con gli atti impugnati, conosciuti e non.

### **PREMESSA**

**A)** Il ricorrente in seguito alle elezioni amministrative del 26/05/2002 è stato nominato Vice - Sindaco del Comune di Terme Vigliatore, carica questa che ha ricoperto sino al 13/01/2006, allorquando gli è stato notificato il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art 143 Dl.vo 18/08/2000 n 267.

**B)** Già in data 11/04/2005, il Prefetto di Messina (dr Scammacca) nominava una commissione di accesso che notificava al Comune di Terme Vigliatore il decreto prot n 11/05/13/Gab. del 15/03/2005, così motivato: "...in considerazione delle problematiche evidenziate nella gestione del Comune di Terme Vigliatore è emersa la necessità di verificare possibili condizionamenti della criminalità organizzata nell'attività amministrativa del Comune di Terme Vigliatore. Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 23/12/1992 concernente la delega ai Prefetti delle competenze già attribuite all'Alto Commissario per la lotta contro la delinquenza mafiosa; visto il decreto del Ministro dell'Interno del 09/03/2005 con il quale lo scrivente che ne aveva fatto richiesta, è stato delegato ad esercitare i poteri di accesso e di accertamento di cui all'art 1 comma 4 DL n 629/1982 convertito dalla legge n 726/1982 ed integrato dalla legge n 486/1988 nei

confronti del Comune di Terme Vigliatore; dispone l'accesso ispettivo presso il Comune di Terme Vigliatore al fine di condurre, allo scopo specificato in premessa, accertamenti mirati nell'ambito dei settori della gestione amministrativa dell'ente locale. Conferisce, per l'esecuzione del provvedimento formale incarico al Dr Antonino Contarino Vice prefetto in servizio presso questa Prefettura coadiuvato dal dr Fabio Ettaro Commissario Capo Dirigente del Commissariato PS di Barcellona PG, dal Capitano Domenico Cristaldi Comandante Carabinieri di Barcellona PG e dal tenente Enrico Saccaro del GICO del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Messina, che si avvarranno di tutti i poteri previsti dalla citata normativa e che entro sessanta giorni dalla data della notifica del presente provvedimento sono tenuti a far pervenire relazione riepilogativa in ordine agli accertamenti disposti e su quant'altro sia emerso nel corso dell'espletamento dell'incarico ricevuto. La commissione cui è stato conferito il potere di accesso incaricata della notifica del presente provvedimento al Sindaco.

**C)** In data 20/12/2005 il Ministro degli Interni (On.le Pisanu) trasmetteva al Presidente della Repubblica la relazione come di seguito riportata: "Il Comune di Terme Vigliatore (Messina), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, presenta forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi. Al fine di verificare possibili condizionamenti della criminalità organizzata nell'attività amministrativa dell'ente, il Prefetto di Messina ha disposto,

con provvedimento in data 15 marzo 2005, l'accesso presso il comune di Terme Vigliatore, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva della procedura, cui si rinvia integralmente, nell'avvalorare l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalita' organizzata fortemente radicata sul territorio, pongono in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente con gli ambienti malavitosi. Dalle risultanze dell'accesso, esperito dalla commissione all'uopo incaricata, sono emerse sia una fitta rete di frequentazioni di alcuni amministratori e dipendenti con soggetti gravitanti nell'ambito della criminalita' organizzata sia una gestione amministrativa fortemente caratterizzata da irregolarita', incongruenze ed anomalie, in materia di appalti pubblici, tutela del territorio, erogazione di contributi e nel settore edilizio. Un primo filone di indagine ispettiva ha riguardato la tutela del territorio ed in particolare i bacini idrici ivi presenti. In merito, la commissione riferisce che l'ente locale ha consentito in un primo tempo che tali insediamenti, cosi' come le connesse attivita' industriali, fossero realizzati in assenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, e successivamente ha tollerato l'indiscriminato sfruttamento del territorio e lo scempio ambientale dei bacini idrici interessati. In particolare, viene posto in rilievo che le attivita' industriali svolte nei torrenti sono state

inizialmente condotte da una ditta il cui titolare, avendo a suo carico numerosi procedimenti penali per associazione per delinquere, reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, nonché per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità e violazioni di leggi urbanistiche, è stato interdetto dall'esercizio dell'attività estrattiva. A seguito di tale interdizione, lo stesso ha trasferito la gestione della società ad alcuni congiunti, ma di fatto risulta sempre presente sui cantieri di lavoro. La commissione indica, come sintomatica dei legami del citato pregiudicato con l'amministrazione comunale, che lo avrebbe favorito in modo diretto ed indiretto, la circostanza che il predetto è fratello dell'ex vice sindaco e zio dell'attuale presidente del consiglio comunale.

“La vicenda, che risale nel tempo, non ha trovato ad oggi alcuna soluzione: gli impianti non sono stati demoliti, nonostante numerose ingiunzioni e sequestri, né si è provveduto all'adozione di misure che eliminassero l'oggettiva situazione di pericolo creata dagli impianti nei casi di piena del torrente. Gli accertamenti condotti hanno posto in evidenza numerose violazioni delle norme poste a tutela dell'ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro, in ordine alle quali è stato incardinato un procedimento penale presso la competente procura della Repubblica nei confronti di un contitolare della predetta ditta, con-suocero del citato pregiudicato, mentre un'altra ditta, che ha un impianto di frantumazione e lavorazione inerti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale, è stata posta sotto sequestro dalle Forze dell'ordine. Appare, altresì, anomalo che l'ente che avrebbe dovuto vigilare sul rispetto, da parte della ditta, delle misure minime previste a salvaguardia del territorio, si sia attivato solo dopo

l'intervento delle Forze dell'ordine, avendo consentito per lungo tempo che la stessa operasse in violazione delle normative vigenti. Inoltre, i titolari dell'impresa, nel corso degli ultimi anni, si sono resi responsabili di numerose violazioni sia in materia ambientale che per reati contro il patrimonio. Altra vicenda, sintomatica di un'irresponsabile gestione della cosa pubblica, quella relativa alla realizzazione di un'area per lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata su un terreno di proprietà di una società per azioni. Dagli esiti dell'attività di polizia giudiziaria sono emersi irregolarità amministrative ed illeciti di natura penale, con riguardo all'iter procedurale di approvazione del progetto ed all'attività di sfruttamento dell'area, addebitati al comune in qualità di conduttore del terreno ed alla società, di cui era titolare il pregiudicato sopra menzionato, che aveva ottenuto un incarico per lo smontaggio di una linea ferroviaria insistente sull'area. L'area in questione veniva sottoposta a sequestro nell'ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti della stessa ditta, ritenuta responsabile di furto di materiale inerte, deturpamento e danneggiamento di area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, realizzazione di cava e di discarica abusive.

“Relativamente alla rete fognaria, la commissione riferisce una serie di irregolarità riconducibili all'affidamento diretto dei lavori mediante ordinanze contingibili ed urgenti, pur non sussistendo il requisito dell'urgenza.

“Inoltre, vengono evidenziate irregolarità in ordine all'assegnazione di lavori straordinari e di manutenzione della predetta rete in favore di una ditta, il cui titolare risulta essere congiunto di un boss della malavita

organizzata; detta assegnazione e' stata disposta in violazione dei criteri di aggiudicazione stabiliti per il cottimo fiduciario.

“Alla medesima ditta sono stati, peraltro, successivamente assegnati, con ordinanze sindacali, lavori di somma urgenza che sarebbero dovuti rientrare nel precedente contratto generale. Lo scempio paesaggistico-ambientale viene riscontrato anche nella vicenda della gestione di uno stabilimento agrumario. Le condotte illecite, risalenti nel tempo, oggetto di varie denunce, venivano rilevate dalle Forze dell'ordine, che, a conclusione delle indagini, nel decorso anno, eseguirono il sequestro dell'impianto di trasformazione agrumaria, a seguito dell'abusivo sversamento in mare delle acque reflue del processo di lavorazione, stante che il deflusso delle acque era stato autorizzato secondo l'itinerario della rete fognaria. Successivamente, a seguito del sopralluogo di un consulente tecnico che individuava degli accorgimenti tecnici relativi al corretto funzionamento del sistema di depurazione, l'autorita' giudiziaria ha disposto il dissequestro dell'impianto.

“E', tuttavia, da rilevare che l'impianto ha ripreso a funzionare senza che l'ente locale abbia effettuato qualsivoglia controllo per appurare l'ottemperanza alle prescrizioni alle quali l'esercizio dell'impianto era stato subordinato.

“La commissione ha proceduto ad esaminare le pratiche amministrative relative al settore delle sanatorie degli abusi edilizi ed in particolare quelle di cui si e' occupato il responsabile dell'ufficio tecnico di un comune limitrofo, al quale l'ente aveva affidato l'incarico, in qualita' di tecnico a scavalco, di responsabile del predetto settore. Il predetto e' ritenuto la longa

manus dei sindaci che si sono succeduti nel tempo al vertice del comune di Terme Vigliatore, i quali per il suo tramite, nell'ambito dell'espletamento delle pratiche affidategli, si sono adoperati per una definizione delle medesime in favore degli interessati.

“Infatti, quasi tutti gli atti predisposti dal predetto presentano profili di illiceità. E' sintomatica la vicenda relativa all'installazione temporanea di una tensostruttura da utilizzarsi in caso di calamità per il servizio di protezione civile e per lo svolgimento di manifestazioni culturali.

“A fronte di disponibilità di un'area di proprietà comunale, l'installazione veniva autorizzata su un'area privata, carente del requisito di conformità urbanistica, in quanto ricadente in parte in zona agricola.

“Il tecnico preposto al settore e' stato sostituito successivamente dal citato tecnico a scavalco con l'evidente intento di portare a compimento l'operazione speculativa, avversata da parte dei consiglieri di minoranza che avevano fatto rilevare il danno economico di tale investimento, atteso il divieto posto dal proprietario del terreno di realizzare strutture stabili.

“All'inerzia dell'amministrazione comunale fanno da contraltare le iniziative spregiudicate intraprese dalla stessa per condurre in porto rilevanti operazioni economiche come quella che ha riguardato la realizzazione della zona artigianale. La vicenda e' stata connotata da maldestri tentativi messi in atto verosimilmente per avvantaggiare economicamente, con riferimento ai costi di espropriazione e di urbanizzazione dell'area interessata, i soggetti cointeressati all'operazione. Viene evidenziato che tra i soci del consorzio vi sono amministratori locali e soggetti collegati ad esponenti mafiosi. Dall'esame degli atti esistenti



presso l'ufficio tecnico lavori pubblici, la commissione ha accertato la mancata programmazione di un efficace sistema di smaltimento dei rifiuti, tanto che una discarica e' stata sottoposta a sequestro nel febbraio 2002 e l'ente ha dovuto disporre il conferimento dei rifiuti in discariche di altri comuni. La singolarita' di tale gestione viene fatta risalire alla circostanza che i necessari interventi nel settore sono sempre stati effettuati ricorrendo ad ordinanze di somma urgenza, con cui il sindaco pro-tempore affidava i lavori a ditte private, talvolta non autorizzate allo svolgimento di tali attivita'. Sintomatico di una gestione poco attenta alle necessita' della collettivita' e' il rilievo che gli amministratori non abbiano ritenuto opportuno indire regolare gara d'appalto per la gestione del servizio ed abbiano invece fatto ricorso all'istituto delle ordinanze di carattere contingibile ed urgente, come se non fosse prevedibile che la cittadinanza producesse rifiuti da smaltire. Viene, altresì, evidenziato che gli amministratori di alcune ditte beneficiarie sono ritenuti vicini agli ambienti della criminalita' organizzata locale. Con riferimento al settore edilizio vengono poi messi in evidenza una serie di abusi commessi da soggetti ritenuti appartenenti alla criminalita' organizzata, ovvero da loro familiari, nei cui riguardi di fatto mancata un'azione di contrasto da parte dell'amministrazione. Da alcune delle vicende descritte emergono una serie di illegittimita' riconducibili sia alla realizzazione di manufatti in assenza di concessione edilizia, sia all'assenso dato per cambio di destinazione d'uso in carenza delle condizioni di legge; inoltre, viene evidenziata dall'organo ispettivo come sintomatica di favoritismo la circostanza che le opere abusive non sono state demolite, ovvero acquisite al patrimonio dell'ente.

“L'alterata funzionalità amministrativa, secondo quanto riferito dalla commissione e' riscontrabile anche con riferimento all'erogazione dei contributi locativi e sussidi straordinari a nuclei familiari in difficoltà, settore che denota una linea di tendenza dell'amministrazione locale, che sembra corroborare l'ipotizzata sussistenza di condizionamento da parte della locale criminalità organizzata.

In particolare, senza alcun controllo da parte del responsabile dell'ufficio amministrativo e dell'organo politico, venivano erogati contributi a soggetti stabilmente inseriti nella locale cosca criminale e non sempre in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento. Nell'ambito dell'area contabile e' stata riscontrata dalla commissione una situazione caotica per il mancato rispetto della normativa in materia di contabilità, nonché per le irregolarità delle iscrizioni e riscossioni dei canoni relativi all'erogazione del servizio idrico.

“Il complesso degli elementi emersi dall'accesso manifesta che la capacità di penetrazione dell'attività criminosa ha favorito il consolidarsi di un sistema di connivenze e di interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità organizzata, che, di fatto, priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche e crea precarie condizioni di funzionalità dell'ente.

“Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Terme Vigliatore, la cui capacità volitiva risulta assoggettata alla influenza dei locali sodalizi criminali, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere

garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.

“Pertanto, il prefetto di Messina, con relazione del 6 agosto 2005, che si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra l'ente locale e la criminalita' organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica. Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunita' locale. La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi. Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 43 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Terme Vigliatore (Messina), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore”.

**D)** In data 23/12/2005 il Presidente della Repubblica “considerato che nel comune di Terme Vigliatore (Messina), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, sussistono forme di ingerenza della criminalita' organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi; constatato che tali ingerenze espongono

l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Terme Vigliatore; rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali; ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Terme Vigliatore, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva; Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2005, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della Regione siciliana; Decreta: (Art. 1.) Il consiglio comunale di Terme Vigliatore (Messina) è sciolto per la durata di diciotto mesi. (Art. 2). La gestione del comune di Terme Vigliatore (Messina) è affidata alla commissione straordinaria composta da: dott. Pietro Ucci, prefetto; dott.ssa Rosamaria Monea, viceprefetto aggiunto; dott.ssa Carmela Petrolo, direttore amministrativo contabile. (Art. 3.) La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche”.

**E)** In data 31/01/2006, dal quotidiano **Gazzetta del Sud** (a pag 27) è

apparso un articolo dal titolo inquietante “Barcellona solida sponda per il monopolio di Cosa Nostra” con stralci della relazione di minoranza della Commissione Parlamentare Antimafia ed a proposito del cd “Caso Barcellona” si legge: “...la mafia barcellonese mostra di avere grande capacità di infiltrazione nel settore degli appalti pubblici e nelle amministrazioni locali”. Da quanto emerge dai procedimenti denominati Omega e Gabbiani l'attenzione della Commissione Antimafia è stata attirata dalla figura del “..presidente della cooperativa Libertà e Lavoro... consigliere comunale di Barcellona PG tra i più votati eletto nelle liste di F.I e UDC alle ultime elezioni, segnalato dagli organi di polizia come vicino a boss e ad altri noti personaggi di sicuro livello mafioso. Tale presidente ha coinvolto l'attuale vice-sindaco del Comune di Barcellona PG nel tentativo di allontanare un funzionario comunale indesiderato.

Per quel che ci interessa, vengono riferiti altri elementi che ingenerano allarme nella commissione, in particolare che “...il vicepresidente del consiglio comunale di Barcellona PG (AN) indagato per associazione mafiosa nel procedimento Omega e che nei suoi confronti sussistono misure di prevenzione antimafia preventiva di tipo personale e patrimoniale; che un assessore (FI) imputato di tentata estorsione e falso in bilancio (reato per il quale è stato tratto in arresto); che un altro assessore all'urbanistica (FI) imputato di abusivismo edilizio”.

A questo punto la Commissione Parlamentare Antimafia di minoranza, riguardo alla situazione in cui versa il Comune di Barcellona PG, conclude dicendo che “.. riesce difficile comprendere perchè non sia partito il percorso di accesso ispettivo ai fini della verifica del condizionamento

mafioso”.

\*\*\*\*\*

Il c.d caso Barcellona PG, tiene banco nelle discussioni della Commissione Antimafia da molto tempo e viene portato sempre ad esemplificazione dell'estrema arbitrarietà con cui viene applicata la normativa sullo scioglimento delle amministrazioni comunali.

L'On. Sinisi, magistrato, capogruppo della Margherita in Commissione Antimafia e co-firmatario, con l'on. Cristaldi di Alleanza Nazionale, di una proposta di modifica dell'attuale normativa sul commissariamento degli enti locali infiltrati hanno più volte stigmatizzato che nessuno si è preoccupato di inviare la Commissione d'accesso per verificare cosa stia succedendo nel Comune di Barcellona PG posto che “in certi comuni si arriva allo scioglimento con estrema facilità, ed in altri non accade mai nulla”.

“E' innegabile che ci sia qualcosa che non torni nell'applicazione di queste norme, a fronte dell'immobilismo della macchina amministrativa sul caso Barcellona, cronache recenti hanno raccontato di provvedimenti di scioglimento assunti con sconcertante leggerezza e sospetta celerità.

E' possibile che un'arma concepita dal Legislatore come un bisturi per recidere le connessioni tra mafia e politica locale venga utilizzata come una ghigliottina per decapitare amministrazioni locali non gradite?

All'indomani della sentenza del TAR della Campania a proposito del caso Marano, a margine di una riunione dell'Anci, il ministro dell'Interno incontrò una delegazione di sindaci della Campania, e in quella sede Pisanu propose l'istituzione di un tavolo di concertazione per rendere più efficace e limitare i rischi di arbitrarietà della normativa vigente in tema di collusione

tra enti locali e criminalità organizzata. Segno questo che anche al Ministero si è riconosciuta la necessità di un intervento riformatore della normativa.

Il punto più avanzato della discussione sul tema in esame è stato però raggiunto dalla proposta di modifica (Sinisi-Cristaldi) recentemente presentata in Commissione Antimafia; il pregio di tale proposta (che infatti ha ottenuto consensi da entrambi gli schieramenti politici) quello di rilanciare un istituto così importante di contrasto alla mafia intervenendo su quegli aspetti critici che, se trascurati, potrebbero determinarne la perdita di credibilità e quindi l'accantonamento.

Il documento prende innanzitutto atto del fatto che le norme in vigore non hanno sempre consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati, poiché spesso lo scioglimento non ha rappresentato occasione di rinnovamento e di sottrazione al giogo che la criminalità organizzata impone con il controllo delle attività amministrative.

E inoltre sottolinea che il quadro normativo relativo agli enti locali è profondamente mutato negli anni successivi alla promulgazione delle norme sul commissariamento dei consigli comunali e provinciali, rendendo ancora più urgente un loro aggiornamento. Per esempio, la legge che introduce l'elezione diretta dei Sindaci ha creato un vincolo molto forte tra eletti e comunità locale, rendendo ancora più traumatico un provvedimento doloroso come il decreto di scioglimento, che spezza il legame tra la comunità e suoi rappresentanti.

Come ha sottolineato Mauro Bertini, “provvedimenti di questo genere adottati superficialmente o dolosamente per fini politici, possono generare nella comunità una sensazione di rigetto nei confronti delle istituzioni

statuali". Un'altra innovazione legislativa importante è stata l'introduzione, con decreto legislativo 267/2000, anche per gli enti locali, delle norme previste per la dirigenza pubblica contenute nel decreto legislativo 29/1993. Ciò ha comportato la separazione dei poteri di controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo locale, dai veri e propri poteri di gestione amministrativa, finanziaria e contabile, di competenza dei dirigenti dell'ente. Numerosi atti, quindi, che prima erano di competenza dei politici, sono passati nelle mani dei dirigenti, rispetto ai quali gli amministratori locali esercitano solo un compito di indirizzo e controllo.

"E' assurdo oggi che si possa intervenire solo sulla sfera politica e non su quella gestionale ci dice l'on. Sinisi. Uno dei punti cardine della proposta Sinisi-Cristaldi è infatti quella di introdurre norme che salvaguardino l'amministrazione dallo scioglimento quando gli atti nei quali si concretizza l'infiltrazione o il condizionamento mafioso sono di competenza dei dirigenti, introducendo la possibilità del commissariamento della sola area gestionale dell'ente.

Oggi invece, anche per atti irregolari o di competenza dei dirigenti possono essere mandati a casa l'intera giunta, il Sindaco e il Consiglio comunale.

La proposta prevede poi la possibilità, nel caso emergano elementi a carico del personale e dei dirigenti del comune o della provincia, di revisione e di interruzione del loro rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

Un altro aspetto importante secondo Sinisi è che occorre dare maggior certezza alla procedura, sia attraverso dei tempi certi entro cui si deve concludere il procedimento, sia fornendo parametri meno arbitrari su cui fondare il provvedimento finale di scioglimento.



La proposta Sinisi-Cristaldi prevede, inoltre, la possibilità di introdurre la sospensione e la decadenza per singoli amministratori, nel caso in cui la Commissione d'accesso verifichi compromissioni individuali che non abbiano interferito con la vita dell'ente.

Tende poi a distinguere la posizione di chi è causa dello scioglimento da chi lo subisce o lo provoca in quanto denuncia le infiltrazioni (come avviene nel caso di denuncia da parte di consiglieri onesti). E per evitare la situazione già verificatasi in passato che alle elezioni successive al commissariamento si presentino gli stessi che, con la loro condotta, l'hanno determinato, le future norme dovrebbero prevedere per i singoli amministratori collusi forme limitate di ineleggibilità.

Per evitare contrasti giurisprudenziali su una materia così delicata, infine, la proposta Sinisi-Cristaldi prevede che la competenza per i ricorsi sia deferita esclusivamente al Tar del Lazio. Questo per consentire che almeno a livello di controllo giudiziale sugli atti sia assicurata quella parità di trattamento che il Governo non sempre ha garantito nell'esercizio del potere di commissariamento.

\*\*\*\*\*

**F)** In data 19/01/2006 la seduta n. 733 dell'Assemblea della Camera dei deputati, (pagg. 62-63 resoconto stenografico) a proposito della commissione d'accesso presso il Comune di Pozzuoli, per quel che ci interessa, riporta l'intervento dell'onorevole Giuseppe Gamberale che risponde all'onorevole Giovanardi in questa maniera: "... tenga conto che la Prefettura di Napoli invia la maggior parte delle commissioni di accesso ai comuni di centrosinistra. Nel comune di San Gennaro Vesuviano il sindaco è cognato

del boss del clan locale, affiliato al clan Fabbrocino. Se lo annoti (riferito ancora all'on. Giovanardi) così può dare al Ministro Pisanu qualche utile indicazione in proposito! Lei signor ministro non ha risposto sul merito della questione soprattutto su come l'indagine amministrativa è stata condotta. Vorrei farle presente che uno dei punti fondamentali su cui è incentrata la relazione della commissione d'accesso riguarda il mercato ittico. Il nuovo mercato ittico è stato realizzato dal sindaco .... che iniziò la sua attività neanche 15 giorni dal suo insediamento e che ha portato alla realizzazione del nuovo mercato, con tanto di bollino CEE, inaugurato dal Prefetto e dal presidente della regione. Di tutto questo nella relazione non c'è traccia. Le faccio un altro esempio signor ministro: ci sono dieci pagine della relazione in cui si fa riferimento a un dipendente comunale legato alla camorra e nono si trova neanche una riga per dire che questo dipendente è stato licenziato dall'amministrazione...".

**G)** Una chiave di lettura degli intrecci mafiosi nell'interland barcellonese è certamente rappresentata dai verbali acquisiti in fase di indagini agli atti del procedimento penale iscritto al nr 606/93 RGNR della Procura di Messina, c.d processo **MARE NOSTRUM**, che trae spunto dalle dichiarazioni del pentito di mafia Pino Chiofalo da Terme Vigliatore.

Tale pentito, per quel che ci interessa, chiarisce alcune vicende che riportiamo come tratte dal sito [www.terrelibere.org](http://www.terrelibere.org) :“...nel quadro delle iniziative miranti al controllo delle varie attività economiche esistenti in zona (dice il Chiofalo) ritenemmo improcrastinabile l'esigenza di interessarci alla ditta Branca (industria agrumaria Fratelli Branca spa con sede in Terme Vigliatore via Maceo al centro di un'inchiesta dei NOE del

maggio 2004 in cui sono stati contestati il procurato inquinamento del tratto costiero di Marchesana in quanto i reflui della lavorazione sarebbero stati scaricati a mare senza essere sottoposti a trattamenti di depurazione; tale è interessato dalla relazione prefettizia).

“...Noi eravamo in possesso di precisi elementi sulla consistenza economica del Branca, la cui impresa era tra le più ragguardevoli della zona. Avevamo infatti all'interno di tale azienda un importante informatore che ci ragguagliava su tutto quanto poteva interessarci. Si trattava del responsabile del settore di ragioneria e contabilità che se mal non ricordo deve chiamarsi Michele D'Alessandro..”.

Il nominativo esatto è quello di ...omissis..., esponente politico di Alleanza Nazionale, assai vicino al senatore barcellonese ...omissis...., candidato nelle elezioni del maggio 2002 a sindaco del Comune di Terme Vigliatore in contrapposizione alla lista poi risultata vincente collegata all'attuale sindaco dr Nicolò Gennaro.

Quanto sopra, certamente evidenzia una manifesta contraddittorietà tra la relazione prefettizia e le prove assunte dall'Autorità Giudiziaria su Terme Vigliatore.

Non va dimenticato, inoltre, che Terme Vigliatore è tra quei pochi comuni in cui ha sede l'associazione **Antiracket** dell'on Tano Grasso, ora demonizzato dalla stessa commissione antimafia della XIV Legislatura.

**H)** In data 03/02/2006 sul settimanale **Centonove**, all'interno di un dossier sulla relazione di minoranza dell'antimafia, spiccava un articolo su Terme Vigliatore (pag 8), dal titolo “Area artigianale, l'operazione diventa rossa”, il cui contenuto viene di seguito riportato: “...tra le motivazioni che hanno

portato allo scioglimento dell'amministrazione di Terme Vigliatore c'è stata anche l'iter della realizzazione dell'area artigianale...che vede protagonisti ... **sotto l'aspetto politico** esponenti della Margherita ma anche degli stessi DS che hanno promosso lo scioglimento dell'amministrazione Gennaro per ingerenze della criminalità. Il progettista dell'area artigianale è l'architetto Mariano Tornatore, dirigente diessino di Messina; il geologo chiamato a fare gli studi sul terreno è Massimiliano Silvestro, figlio dell'ex onorevole Gioacchino; a prendere parte alle riunioni è l'avvocato ...omissis..., componente della segreteria DS provinciale, in qualità di consulente legale del consorzio Nuova Terme già consulente del sindaco Cipriano..." (ex Sindaco del Comune di Terme Vigliatore ed attuale esponente della Margherita in provincia di Messina).

**l)** Nel giudizio innanzi alla Corte Costituzionale sulla legittimità dell'art 15-bis L 55/1990 introdotto dall'art 1 DL 31/05/1991 n 164 convertito con modifiche nella L 08/07/1992 n 221, si rileva che l'Avvocatura costituitasi nell'interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene che "...i ricorsi proposti nel giudizio a quo sono volti all'annullamento di decreti di scioglimento ai quali deve riconoscersi natura di atti politici, contro i quali non consentito sindacato giurisdizionale, ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato 26 giugno 1924, n. 1054; di qui la richiesta di declaratoria di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza nel giudizio medesimo.

"Alla qualificazione come "atti politici" dei provvedimenti di rigore adottati a norma dell'art. 15-bis della legge n. 55 del 1990, l'Avvocatura perviene attraverso una ampia disamina dei caratteri qualificanti di tali misure, alla

luce delle finalità perseguite dal legislatore e del tipo di procedimento configurato per la loro adozione.

“I provvedimenti in questione hanno carattere di specialità rispetto alle ipotesi di scioglimento delle assemblee elettive degli enti locali già contemplate nell'ordinamento; tale specialità, manifestata dalla clausola di esclusione con cui la norma denunciata esordisce ("Fuori dei casi contemplati dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.."), attiene sia alle ipotesi più consuete di scioglimento per motivi amministrativi sia al caso di scioglimento "per gravi motivi di ordine pubblico", già previsto nell'art. 323 del T.U. della legge comunale e provinciale n. 148 del 1915 e oggi previsto nel citato art. 39 della legge n. 142 del 1990, come comprovato dal fatto che, in situazioni di concorso di ipotesi di scioglimento (ex legge n. 142 del 1990 ed ex art.15-bis legge n. 55 del 1990) si fa comunque luogo alla più incisiva misura prevista dalla norma impugnata (comma 6 dell'art. 15-bis citato).

“La finalità che il legislatore ha avuto di mira, dunque, è stata quella di superare la tradizionale delimitazione del concetto di "ordine pubblico" già in precedenza legittimante provvedimenti di scioglimento di organi elettivi locali, concetto riferito alla sicurezza e alla quiete pubblica (Corte costituzionale, sent. n. 40 del 1961); l'emergenza rappresentata dal crescente condizionamento di organizzazioni criminali sui pubblici poteri in ambito locale ha determinato la necessità di un superamento di quei tradizionali e limitati istituti, in ragione del carattere realmente eversivo dell'operato della criminalità organizzata di stampo mafioso.

“Le misure di rigore rispondono così ad esigenze generali e unitarie di difesa dello Stato dall'aggressione di contro- poteri criminali; siffatte connotazioni

si riflettono del resto -osserva l'Avvocatura -nel procedimento: l'adozione della misura affidata alla delibera del Consiglio dei Ministri - il cui intervento non viceversa previsto nelle ipotesi "ordinarie" di scioglimento - che trasmessa al Presidente della Repubblica per l'emanazione e contestualmente trasmessa alle Camere, prima ancora dell'esecutività del provvedimento, per evidenti esigenze di controllo politico anticipato, laddove per l'art. 323 del T.U. n. 148 del 1915 era previsto solo un sindacato a posteriori sull'operato del Governo, e per l'art. 39 della legge n. 142 del 1990 i provvedimenti di controllo degli organi sono comunicati al termine dell'iter di formazione degli stessi.

“Tali peculiarità sostanziali e procedimentali, in definitiva, rendono le misure di scioglimento in argomento piuttosto assimilabili allo scioglimento dei consigli regionali per ragioni di sicurezza nazionale, a norma dell'art.126, terzo comma, della Costituzione, misura cui si riconosce generalmente la natura di atto politico, non sindacabile in sede di giurisdizione amministrativa bensì in sede di conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale in virtù dell'espresso disposto dell'art. 134 della Costituzione (che in ogni caso non riguarda i comuni e le province).

“Del resto - conclude l'Avvocatura - se autorevoli opinioni attribuiscono natura di atto politico allo scioglimento di consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico già previsto dall'art. 323 del T.U. n. 148 del 1915 e ora ridisciplinato dall'art. 39 della legge n. 142 del 1990, a maggior ragione tale natura va riconosciuta al decreto emanato in base alla norma denunciata”.

## **DIRITTO**

## **1) ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONI CONTRADDITTORIE E FUTILI; VIOLAZIONE DI LEGGE IN GENERE.**

La relazione riferita dal ministro dell'interno indica come sintomatico del condizionamento della criminalità organizzata nell'attività amministrativa dell'Ente, la circostanza che tra i componenti dell'amministrazione vi siano prossimi congiunti di persone considerate pregiudicate indicate nel titolare di una ditta (...omissis...) che svolge attività estrattiva e di inerti in quanto a suo carico penderebbero numerosi procedimenti penali per associazione per delinquere, reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, nonché per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità e violazioni delle leggi urbanistiche; nel titolare di altra ditta (...omissis...) a cui l'amministrazione ha affidato lavori di somma urgenza di poco conto sulla rete fognaria, sul presupposto che questi sarebbe il cognato della sorella di un boss locale (...omissis...) ucciso in un agguato di mafia anni addietro in Barcellona PG; nel titolare di altra ditta artigiana (...omissis...) in atto aggiudicatario dei lavori di manutenzione della rete fognaria, in quanto zio di altro boss locale (...omissis...) attualmente agli arresti.

Principalmente, si solleva l'eccezione del difetto del presupposto tipico per l'applicazione del provvedimento sanzionatorio previsto dall'art 143 Dlvo n 267/2000, essendo evidente l'estraneità dei soggetti predetti, titolari di ditte che hanno rapporti con l'ente, da reati associativi di tipo mafioso o caratterizzati dal preminente nesso della pericolosità sociale e comunque quali soggetti che possano compromettere l'imparzialità ed il buon andamento della P.A od il regolare funzionamento dei servizi.

Infatti tutti i menzionati soggetti sembra siano in regola con le certificazioni antimafia che hanno regolarmente prodotto al momento dell'incarico, mentre il citato Torre Antonino o le società ad esso riconducibili non hanno avuto alcun incarico da parte di codesta amministrazione del Comune di Terme Vigliatore.

Ad abundantiam dalla recente cronaca apparsa sui quotidiani si apprende che i legali rappresentanti delle ditte che sarebbero riconducibili al citato Torre Antonino sono stati ampiamente assolti dal Tribunale di Barcellona PG di quei reati ambientali per i quali erano stati tratti a giudizio.

Ai fini dell'ipotesi dissolutoria prevista dall'art. 143 d.lg. n. 267 del 2000 non è sufficiente la circostanza del legame parentale di un assessore con alcuni appartenenti ad una cosca mafiosa qualora, per le modeste dimensioni del Comune, tale circostanza non appare "ex se" particolarmente significativa in difetto di adduzione di elementi ulteriori rispetto al rapporto di parentela (cfr Consiglio Stato, sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5878).

\*\*\*\*\*

Anche con riguardo al disposto sequestro di un impianto di trasformazione agrumaria (...omissis...) non si comprende il nesso per l'applicazione dell'art 143 DI.vo 267/2000 anche in virtù del fatto, certamente conosciuto dalla commissione di accesso prefettizia, che tale società aveva provveduto ad adeguare il proprio sistema di depurazione ottenendo dalla stessa autorità giudiziaria il dissequestro dell'impianto (uno tra i più moderni e tecnologicamente avanzati nella lavorazione agrumaria con commesse internazionali).

Se si dovesse dare attuazione ad una normativa di carattere eccezionale,



come l'art 143 D.l.vo 267/2000, per ogni vicenda di inquinamento ambientale o di sicurezza sui luoghi di lavoro, ogni Comune rischierebbe lo scioglimento per mafia, con preferenza per i grandi centri rispetto a quelli di modeste dimensioni.

È risaputo, infatti, che sono proprio i grossi agglomerati urbani quelli producono il maggiore inquinamento.

Avviene al contrario che tale normativa, guarda caso, viene applicata in modo abbastanza frequente in quei comuni a bassa densità abitativa (sotto i diecimila abitanti), come nel nostro caso, dove si trovano al massimo una o due piccole industrie che rappresentano l'unico volano economico dell'intera comunità, mentre nessuna iniziativa viene presa per fermare grossi indotti industriali di grande impatto ambientale !!

Il Comune di Terme Vigliatore è limitrofo ai comuni di Barcellona PG, presuntivamente il maggior responsabile dell'inquinamento dell'intera costa balneare da Marchesana sino Tonnarella di Furnari, a causa del cronico malfunzionamento del depuratore delle acque reflue (cd depuratore di Cantoni); è limitrofo al comune di Milazzo, dichiarata zona ad altissimo rischio ambientale in seguito alle numerose e documentate mortalità direttamente connesse all'inquinamento prodotto dalla raffineria e dalle altre industrie esistenti; è pure confinante col comune di Mazzarrà S.A che ospita la più grande discarica di rifiuti solidi urbani mai creata nell'intera provincia di Messina che è causa di gravi ricadute negative in maniera precipua sulle aziende vivaistiche del comprensorio che lamentano danni per le esalazioni e le polveri che si innalzano dal sito depositandosi sugli impianti.

\*\*\*\*\*

Lo scioglimento del consiglio comunale di Terme Vigliatore, quindi, pur non mettendosi in discussione l'ampio margine di discrezionalità di cui godono in subjecta materia il Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell'Interno, appare tanto più illogico e contraddittorio, sotto diversi profili, in considerazione della liceità e trasparenza degli atti amministrativi assunti durante il mandato del Sindaco Nicolò.

In ogni caso, il ricorrente fornisce ampia prova della sua rettitudine personale ed istituzionale allegando le proposte di deliberazione dallo stesso assunte nella qualità di vice-sindaco dall'insediamento al 13/01/2006.

\*\*\*\*\*

Si ritiene, a ragione, che anche gli altri fatti siano stati, verosimilmente, valutati con troppa discrezionalità dai superiori organi.

Le doglianze mosse nella riferita relazione ministeriale con riguardo alle pratiche amministrative sulla sanatoria degli abusi edilizi e sull'installazione di una tensostruttura smontabile per il servizio di protezione civile, affidate dall'amministrazione ad un tecnico esterno (...omissis...) sembrano alquanto pretestuose soprattutto perchè sembrano inficiate da una veste squisitamente politica in quanto scelte operate da un'amministrazione precedente, mentre nulla viene riferito in ordine all'eventuale danno che avrebbe riportato l'Ente in relazione all'oggetto del procedimento.

Singolare, infatti, sullo stesso punto è l'aver riportato, la relazione ministeriale il dissenso politico espresso dagli allora consiglieri di minoranza (guarda caso sempre di area FI-AN partiti al governo nella XIV Legislatura). Ancora con riguardo alla realizzazione dell'area artigianale vicenda che a

parere della commissione *“...e' stata connotata da maldestri tentativi messi in atto verosimilmente per avvantaggiare economicamente, con riferimento ai costi di espropriazione e di urbanizzazione dell'area interessata, i soggetti cointeressati all'operazione”*; non si capisce da quali atti o fatti la commissione ispettiva tragga tale convinzioni visto che a tutt'oggi non sono noti i costi di esproprio che l'U.T.C deve ancora computare !!

Vi è di più, essendo i soggetti cointeressati all'operazione le attività artigianali del comune, non vi è chi non vede l'insussistenza di elementi speculativi visto che tutti i costi per espropri ed urbanizzazione ricadono sugli stessi artigiani consorziati.

Insomma ad una puntuale verifica di tutti i fatti si evince sempre più l'insussistenza delle circostanze riportate in motivazione e sotto il profilo della logica non può non propendersi per una valutazione squisitamente politica dell'iter seguito con lo scopo della determinazione dello scioglimento del Comune di Terme Vigliatore.

L'insussistenza del descritto coacervo di illegittimità non poteva portare il ministro dell'interno e prima ancora la prefettura di Messina a motivazioni così intransigenti da giustificare lo scioglimento ai sensi dell'art 143 Dlvo 267/00, difettandone i presupposti ed i motivi.

## **2) ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI**

E' illegittimo il provvedimento di scioglimento di un consiglio comunale per ritenuti condizionamenti della criminalità organizzata, allorquando sono ravvisabili, soltanto atti di cattiva amministrazione, non collegabili con l'attività della criminalità organizzata locale.

Ed ancora, il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale per

infiltrazioni mafiose per essere legittimo deve fondarsi su fatti che rivelino in modo sufficientemente obiettivo l'esistenza di un reale e concreto collegamento tra gli amministratori locali e le associazioni mafiose (**TAR Lazio sez I, 11/11/2003 9799**).

Il provvedimento richiede la valutazione della sussistenza, alternativamente a) della accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata; b) della carente funzionalità dell'ente in uno o più settori, sensibili agli interessi della criminalità organizzata; c) di una situazione di grave e perdurante pregiudizio per la sicurezza pubblica (**Consiglio di Stato sez V, 23/03/2004 n 1566**).

Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso previsto dell'art. 143 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, richiede la presenza di "elementi" su "collegamenti" o "forme di condizionamento" che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata sulla scorta di circostanze che presentano un grado di significatività e di concludenza inferiore rispetto a quelle legittimanti l'azione penale (delitti ex art. 416 bis c.p., delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso) o l'adozione di misure di sicurezza nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso od analoghe (cfr **Consiglio Stato, sez. IV, 6 aprile 2005, n. 1573**).

Non si comprende quali dei surriferiti elementi pacificamente elaborati dalla Giurisprudenza, abbiano considerato i commissari prefettizi nella redazione della relazione finale inviata al ministro dell'interno visto che detti elementi poi non traspaiono nella relazione ministeriale pubblicata in G.U

unitamente al decreto di scioglimento.

Si è visto, infatti, che sul territorio di Terme Vigliatore, non vi è una così diffusa criminalità organizzata non essendovi esponenti di spicco della criminalità mafiosa che possano condizionare lo svolgimento dell'attività amministrativa; e ciò lo si può affermare in rapporto statistico diretto con i comuni limitrofi.

**3) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI CAUSE;  
VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCANZA DI EFFETTI;  
VIOLAZIONE DELLA L 241/90E SS MODIFICHE.**

L'art 143 DI.vo 267/2000 intitolato "*Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso*" è stato erroneamente interpretato e conseguentemente falsamente applicato nel caso del disposto scioglimento del comune di Terme Vigliatore.

In particolare, emerge che è stato disatteso un principio propedeutico all'applicazione del prefato articolo 143, consistente nel previo accertamento delle cause di cui all'art 59 co. 7. che dispone "...quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti..., l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi".

Si osserva che in difetto di tali cause, il Prefetto avrebbe dovuto astenersi dall'accesso all'ente; si noti ancora che l'inciso "...il prefetto può accedere..."

non contiene di per sé un obbligo, ma soltanto una valutazione discrezionale che deve essere giustificata dalla sussistenza di quegli elementi previsti dal suddetto art 59 co 7, in difetto dei quali, si ribadisce il prefetto **non potrebbe** disporre l'accesso presso gli enti.

Orbene, nel caso di specie, sembra che la Prefettura avrebbe agito con insufficienza qualitativa e quantitativa dei mezzi istruttori, tali da integrare l'eccesso di potere e anche il vizio di violazione di legge per contrarietà ai principi di efficienza, divieto di non aggravamento, economicità dei mezzi di cui all'art. 1 legge n. 241/1990, che non rientrano nella discrezionalità dell'organo deputato a provvedere e sono, come tali, in generale, sindacabili ordinariamente.

Proprio la contraddittorietà tra gli atti del procedimento, è una figura sintomatica dell'eccesso di potere, che si rinviene quando sussiste tra più atti un contrasto inconciliabile con le disposizioni di legge.

In tali casi, in cui l'attenzione deve essere massima in quanto si intraprendono provvedimenti di grave compressione di diritti di rango costituzionale su cui si regge la democrazia, non sono tollerabili arbitrarie interpretazioni delle disposizioni di legge che nulla hanno a che vedere con il parametro della discrezionalità.

Vi è di più; la nota prot n 11/05/13/Gab., con cui il Prefetto di Messina ha disposto l'accesso presso il Comune di Terme Vigliatore, non è stata mai comunicata ad alcuno dei legali rappresentanti dell'Ente ma in data 11/04/2005 è stata notificata soltanto alla ...omissis... Segretaria Comunale.

Come si vede tale nota non è mai stata comunicata ad altri che al Segretario Comunale che com'è noto non ha la rappresentanza dell'Ente, pertanto, se

ne deduce un vizio procedurale censurabile sotto il profilo dell'eccesso di potere e della violazione di legge commessa dalla Prefettura di Messina in danno del Comune di Terme Vigliatore.

A suffragio di tali fatti basti osservare che la previsione normativa sullo scioglimento dei consigli comunali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso è contenuta nell'art 143 del D.lvo n 267/2000 cd Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento Locale; ciò significa che il Legislatore ha preteso ai fini dell'applicazione di tale normativa il rispetto delle norme sul procedimento amministrativo (L 241/90 e ss modifiche) che presuppongono quindi una comunicazione dell'avvio del procedimento al soggetto interessato.

La notifica a soggetto diverso dal rappresentante legale di per sé è nulla non avendo l'atto raggiunto lo scopo tipico voluto dal legislatore che è quello della legale conoscenza nei termini di legge.

**In buona sostanza, il legale rappresentante del Comune di Terme Vigliatore non ha potuto svolgere rituale impugnazione innanzi alla competente Autorità Giudiziaria avverso il disposto atto di accesso prefettizio prot n 11/05/13/GAB in quanto è stato notificato in data 11/04/2005 a soggetto non preposto per legge alla rappresentanza dell'Ente.**

### **P Q M**

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, respinta ogni contraria difesa, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati condannando i resistenti al risarcimento dei danni causati, con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese, compensi ed onorari del giudizio.

Ordinare alle resistenti, o a chi di ragione tra loro, la produzione ed esibizione in giudizio di tutta quanta la documentazione probatoria e della relazione finale predisposta dalla commissione d'accesso prefettizia agli atti del comune di Terme Vigliatore.

Con riserva di motivi aggiunti in esito alle produzioni e/o prospettazioni di controparte.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia di valore indeterminabile.

Barcellona PG / Catania, li 13/03/2006

Con Osservanza

Avv Felice Recupero



## **RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza come in atti io sottoscritto assistente UNEP ho notificato e dato copia del suestesto ricorso per averne legale conoscenza e per ogni effetto di legge a:

**PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA** pro-tempore; domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale di Catania in via Vecchia Ognina 149 ivi recandomi e consegnando copia a mani di

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** pro-tempore; domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale di Catania in via Vecchia Ognina 149 ivi recandomi e consegnando copia a mani di

**MINISTRO DEGLI INTERNI** pro-tempore; domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale di Catania in via Vecchia Ognina 149 ivi recandomi e consegnando copia a mani di

**PREFETTURA DI MESSINA,** in persona del Prefetto pro-tempore; domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale di Catania in via Vecchia Ognina 149 ivi recandomi e consegnando copia a mani di

**COMUNE DI TERME VIGLIATORE, in persona della Commissione Straordinaria** pro-tempore rappresentata dai componenti Dr Pietro Ucci, Prefetto, d.ssa Rosamaria Monea, Vice-Prefetto e d.ssa ;Carmela Petrolo, Direttore Amministrativo Contabile, tutti elettivamente domiciliati presso la residenza municipale in Terme Vigliatore via del Mare 69 ivi spedendo copia a mezzo raccomandata a/r